



## CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

### **composta dai Magistrati**

Dr. Fabrizio CARRARINI	Presidente f.f.
Dr. Antonio BARRILE	Consigliere
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Primo Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Primo Referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dr. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario, relatore
Dr.ssa Mariagrazia PELLECCIA	Referendario
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario

### **ha emesso la seguente**

#### **Deliberazione**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2024 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza del 29 maggio 2024, n. 223;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ed in particolare l'articolo 1-bis, contenente modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

VISTO il decreto del 26 aprile 2013 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C);

VISTA la determina con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato il collegio per la camera di consiglio del 27 aprile 2026;

UDITO il relatore, Ref. Cosmo Cesare COSENTINO

### **FATTO**

Il comune di Castrovillari (CS) è chiamato alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale, che si terranno nelle date del 24 e 25 maggio 2026, come disposto dal decreto del Ministro dell'interno di indizione delle elezioni del 25 febbraio 2026.

La relazione di fine mandato è stata sottoscritta dal Sindaco, in data 11 marzo 2026, certificata dall'Organo di revisione in data 18 marzo 2026, trasmessa a questa Sezione di controllo in data 20 marzo 2026 (prot. Sezione C.d.c. n. 1934/2026) e pubblicata, in pari data, sul sito istituzionale dell'Ente, senza indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Magistrato istruttore procedeva a richiedere al Presidente della Sezione il deferimento della questione alla camera di consiglio per l'esame collegiale

### **DIRITTO**

L'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, province e comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

Il comma 2, dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 individua i soggetti su cui ricadono gli obblighi dell'adempimento descrivendo le scansioni temporali da rispettare nel caso di scadenza "ordinaria" della consiliatura. La norma infatti dispone che *"La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Inoltre, prosegue il comma 2, "La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti."*

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 149/2011, la relazione di fine mandato contiene *"la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:*

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;*
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;*
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;*
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;*
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;*
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale."*

Con decreto del 26 aprile 2013 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati approvati gli schemi tipo di relazione.

Il comma 6, dell'art. 4 del d.lgs. n.149/2011 detta, infine, la disciplina sanzionatoria in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato.

Con riguardo alle modalità procedurali di applicazione della sanzione, la Sezione delle Autonomie ha stabilito che *“deve (...) ritenersi che, in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare ad attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze”* (deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG).

Premesso quanto sopra, l'art. 4 comma 2 del d.lgs. n. 149/2011 citato dispone testualmente che la sottoscrizione della relazione di fine mandato deve essere effettuata non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Tuttavia, recentemente, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 17 del 2025, nel sottolineare la *ratio legis* dell'istituto quale strumento di conoscenza dell'operato dell'amministrazione comunale volto ad assicurare un esercizio consapevole del voto al momento del rinnovo degli organi dell'ente locale, ha sancito il seguente principio di diritto: *“Nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall'inizio del mandato.”*

Infatti, secondo la Sezione delle Autonomie, la sottoscrizione della relazione non oltre sessanta giorni prima della fine del quinquennio, nel caso di scadenza della consiliatura oltre il quinto anno, non garantisce il *“raggiungimento dello scopo”* dell'istituto, nel senso di fornire *“all'elettorato una informativa sull'attività svolta dal Sindaco (o dal Presidente della Provincia) in prossimità delle elezioni, quando cioè deve essere esercitato il voto in modo pieno e consapevole”*. Inoltre, prosegue la Sezione, *“Occorre considerare che collocare la sottoscrizione della relazione non oltre sessanta giorni prima della scadenza formale del mandato (ossia cinque anni dalla proclamazione degli eletti, come chiarito da Sezione delle autonomie n. 15/2016/QMIG e n. 18/2021/QMIG) comporterebbe la*

*conseguenza della perdita di conoscenza (rectius, di pubblicità) su una fetta di attività svolta dal Sindaco per un periodo di tempo in potenza non breve". (Deliberazione n. 17/SEZAUT/2025/QMIG).*

Pertanto, tenuto conto della disposizione normativa di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 ed alla luce dell'interpretazione sostanziale fornita dalla Sezione delle Autonomie, nel caso di specie, trattandosi di scadenza "ordinaria" della consiliatura e di prosecuzione del mandato sino alla data delle nuove consultazioni elettorali, è a questo principio che è necessario attenersi al fine di verificare il rispetto dei termini prescritti.

In particolare, la relazione di fine mandato risulta sottoscritta dal Sindaco, in data 11 marzo 2026, certificata dall'Organo di revisione il 18 marzo 2026, trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il 20 marzo 2026 (prot. Sezione C.d.c. n. 1934/2026), ed in fine pubblicata, in pari data, sul sito istituzionale dell'Ente, senza indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Pertanto, con riferimento alle suddette scansioni temporali, il Comune risulta:

- aver rispettato i termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, in relazione alla sottoscrizione della relazione da parte del Sindaco, avvenuta in data 11 marzo 2026 (termine 26 marzo 2026, 60 giorni prima del 25 maggio 2026, data delle elezioni);
- aver rispettato i termini per la certificazione da parte dell'Organo di revisione avvenuta in data 18 marzo 2026 (termine 26 marzo 2026, 15 giorni dopo la sottoscrizione);
- aver rispettato i termini per la trasmissione alla Corte dei conti avvenuta in data 20 marzo 2026 (termine 21 marzo 2026, 3 giorni dopo la certificazione);
- aver rispettato la data di pubblicazione avvenuta il 20 marzo 2026, entro il termine, del 25 marzo 2026, di 7 giorni dalla data di certificazione dell'Organo di revisione dell'ente.

Relativamente ai contenuti, rispetto all'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 149/2011 ed allo schema tipo allegato "C" al Decreto ministeriale del 26 aprile 2013, la relazione risulta carente della redazione della parte V dello schema tipo, relativa agli "organismi controllati", anche solo nei termini di indicazione di "assenza di informazioni da fornire".

Ciò posto, si ritiene che il Comune di Castrovillari, nonostante la carenza contenutistica rilevata, abbia, comunque, rispettato gli adempimenti previsti dalla norma di riferimento, ferma restando la possibilità di verificare puntualmente la veridicità dei dati esposti, nella relazione, nell'ambito degli ulteriori controlli demandati alla Corte dei conti.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per Calabria

**DELIBERA**

di dare atto del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4, del d.lgs. n. 149/2011, di redazione, sottoscrizione, certificazione e trasmissione a questa Sezione e tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale della relazione di fine mandato del Comune di Castrovillari (CS);

**DISPONE**

che la presente pronuncia sia trasmessa, tramite il sistema ConTe, al Comune di Castrovillari;

- che la presente pronuncia sia trasmessa all'Organo di revisione del Comune di Castrovillari;

- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato, nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026.

Il Relatore

Cosmo Cesare COSENTINO

Il Presidente f.f.

Fabrizio CARRARINI

Depositata in segreteria il

Il Funzionario Preposto alla Segreteria

Dott.ssa Manuela GIACOBBE